Legge Regionale 31 luglio 1989, n. 47

Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo. (1) (3)

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 09.08.1989)

INDICE

Art. 01

Art. 02

Art. 01

- 1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione culturale di cui all' art. 4 dello Statuto e dell' art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove la costituzione ai sensi del Codice Civile e partecipa alle attività della Fondazione "Toscana Spettacolo".
- 2. La Giunta regionale compie gli atti necessari per il perfezionamento della costituzione della Fondazione.
- 3. L'erogazione della quota della Regione di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione è subordinata all'approvazione dello Statuto della stessa da parte del Consiglio regionale.
- 4. *Abrogato*. (2)

Art. 02

- 1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 50.000.000 per il concorso della Regione alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione e di L. 150.000.000 per le spese di primo impianto.
- 2. *Abrogato*. (2)
- 3. L'onere di L. 200.000.000 derivante dal precedente primo comma per l'anno 1989 farà carico ai capitoli che vengono istituiti con la successiva variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
- 4. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte "spesa" del bilancio di previsione per l'anno 1989, sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

omissis

Note

- I. V. Del. C. 26 luglio 1989, n. 357: Fondazione "Toscana Spettacolo" Approvazione Statuto; Del. C. 26 luglio 1996, n. 270: "L.R. 47/89 . Fondazione Toscana Spettacolo. Approvazione nuovo Statuto"; Del. C. 16 luglio 1997, n. 251: "L.R. 47/1989 . Approvazione nuovo Statuto della Fondazione Toscana Spettacolo"; Del. C. 8 giugno 1999, n. 149: "Fondazione Toscana Spettacolo Approvazione nuovo Statuto della Regione Toscana"; Del. C. 31 ottobre 2001, n. 203: "Fondazione Toscana Spettacolo. Approvazione nuovo Statuto".
- 2. Comma abrogato con L.R. 12 marzo 1992, n. 8, art. 5.
- 3. Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 la presente legge sarà abrogata all'entrata in vigore del regolamento di attuazione.